

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

(allegato XVII all'art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009)

A) Se il cantiere principale ha un'entità presunta superiore ai 200 uomini-giorno

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le **imprese, le imprese esecutrici, nonché le imprese affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori:
 - iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, di data non antecedente sei mesi;
 - documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del DLgs 81/2008 e s.m.i. dotato di data certa ai sensi dell'art.28, comma 2 del decreto stesso.
 - documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
 - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/2008 e s.m.i. in originale o sottoscritta digitalmente dal subappaltatore.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, di data non antecedente sei mesi;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015.

B) Se il cantiere principale ha un'entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno e i lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI DLgs 81/08

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, di data non antecedente sei mesi;
- b) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
- c) autocertificazione requisiti All. XVII al DLgs 81/2008 e s.m.i. e CCNL.